

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 17-7528

IPAB - Istituto "Martinazzi" con sede in Campiglia Cervo (BI). Estinzione. L. R. n. 12/2017, art. 7.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'IPAB – Istituto “Martinazzi” con sede in Campiglia Cervo, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, “...di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Quittengo (ora Campiglia Cervo), dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, potranno essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dall'amministrazione.”.

Con istanza avanzata in data 17/07/2018, il Sindaco del Comune di Campiglia Cervo richiedeva, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, l'estinzione della stessa a norma dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017.

Il Consiglio Comunale di Campiglia Cervo, con deliberazione n. 24 assunta in data 26/06/2018, nel precisare che l'IPAB da molti anni non adempie più alle proprie finalità istituzionali ed è priva sia di personale che dell'organo amministrativo, ha proposto l'estinzione dell'Istituto; nel medesimo atto il Comune stesso si è formalmente impegnato ad accettare l'intero patrimonio dell'IPAB, mobiliare e immobiliare, con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della normativa sopraindicata.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:

BENI IMMOBILI

Fabbricato principale ubicato in frazione Casa Caciotta, sita nel Comune di Campiglia Cervo, censito al Catasto Fabbricati in 2 unità immobiliari e individuato come segue:

- foglio 74, mappale 16, sub. 1, categoria cat. A/4, classe 1, consistenza cat. 14 vani, superficie cat. mq. 352, piani T-1-2-3, rendita cat. € 441,05, civico 3 (attualmente 5);
- foglio 74, mappale 16, sub. 2, categoria cat. A/4, classe 1, consistenza cat. 14,5 vani, superficie cat. mq. 347, piani T-1-2, rendita cat. € 456,81, civico 4 (attualmente 7).

I terreni a corredo del fabbricato sono catastalmente individuati come segue:

- foglio 13, mappale 97, prato classe 2, superficie mq. 380, reddito dom. € 0,39, reddito agr. € 0,35
- foglio 13, mappale 98, prato classe 1, superficie mq. 210, reddito dom. € 0,33, reddito agr. € 0,22
- foglio 13, mappale 99, fabbricato urbano da accertare, superficie mq. 66;
- foglio 13, mappale 100, fabbricato rurale, superficie mq. 18.

Il fabbricato sito in frazione Casa Caciotta, edificato nel XIX secolo, è costituito da due unità immobiliari disposte su tre livelli oltre che dal sottotetto. Gli elementi strutturali si presentano in buone condizioni mentre la copertura e la facciata necessitano di interventi.

A) L'unità immobiliare ubicata al civico 5 presenta al piano terra, privo delle più elementari condizioni abitative, una superficie netta complessiva di mq. 60 oltre al corridoio e atrio centrale; i piani primo e secondo, abitabili, presentano una superficie netta di mq. 60 oltre al corridoio centrale mentre il piano terzo (sottotetto), ha una superficie complessiva di mq. 25 e necessita di una totale ristrutturazione. Valutazione complessiva € 32.000,00.

B) L'unità immobiliare sita al civico 7, a differenza dell'unità ubicata al 5, necessita nella sua globalità di un intervento di manutenzione straordinaria generale a causa del pessimo stato di manutenzione. I piani terra, primo e secondo hanno una superficie complessiva netta per piano di mq. 80 mentre il piano terzo (sottotetto), completamente a nudo tetto, risulta inutilizzabile. Valutazione € 27.500,00.

Le suddette valutazioni sono contenute nella dettagliata relazione estimativa redatta dal Dott. Ing. Giorgio Maggia in data 06/06/2018 ed asseverata presso il Tribunale di Vercelli il 15/06/2018.

BENI MOBILI

Presso la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (Biverbanca), Conto di Tesoreria n. 007 40004033-6 (IBAN: IT26Q0609022308000040004033), con un saldo attivo, al 31/12/2017, di € 11.158,91.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere conseguentemente alla devoluzione del patrimonio al Comune di Campiglia Cervo.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Istituto “Martinazzi” con sede in Campiglia Cervo e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione a

servizi socio assistenziali e socio sanitari, al Comune di Campiglia Cervo, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- che il Legale rappresentante dell'IPAB e il Sindaco del Comune di Campiglia Cervo sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Campiglia Cervo;

- che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)